



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779

www.policoro.basilicata.it

protocollo@pec.policoro.gov.it

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO.

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento in concessione, in esclusiva, mediante procedura aperta, in tutto il territorio comunale del servizio di installazione e gestione degli spazi pubblicitari su elementi di arredo urbano per la durata di anni 6 (sei) dalla stipula del contratto.

La Ditta Concessionaria deve a proprie spese e cure provvedere:

- a. Alla redazione del Piano Generale degli Impianti (P.G.I.P.), da approvarsi in Consiglio Comunale, secondo le indicazioni contenute nel presente Capitolato, tenuto conto della consistenza numerica della popolazione residente, del territorio e del futuro assetto viario;
- b. Alla gestione e manutenzione di tutti gli impianti già presenti sul territorio comunale ed alla integrazione e/o sostituzione degli stessi in conformità a quanto previsto nella proposta di P.G.I.P..

E' altresì compreso nell'appalto il servizio di rimozione e deposito degli impianti ed elementi di arredo urbano preesistenti ubicati in punti non coincidenti con quelli nuovi o che risultano abusivi.

ART.2 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.)

Il P.G.I.P. deve essere redatto conformemente:

- a. al regolamento di attuazione del nuovo Codice Stradale;
- b. alle norme di tutela dei beni ambientali ed architettonici;
- c. alla tipologia e caratteristiche degli elementi di arredo urbano indicati nel presente capitolato agli artt. 3 e 4;
- d. al Piano Regolatore Generale e regolamento edilizio comunale;
- e. il Piano deve essere completato entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto;
- f. il Piano sarà sottoposto a verifica da parte dell'Amministrazione, alla quale compete l'approvazione, per i pareri di competenza ed eventualmente potranno essere richieste modifiche da apportarsi a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

All'offerta tecnica dovranno essere allegati:

-dépliants a colori o altri supporti che illustrino le caratteristiche estetiche degli impianti oggetto dell'offerta;

-relazione tecnica, per ciascuna tipologia di impianto, dalla quale si rilevino le caratteristiche tecniche, ivi comprese quelle afferenti ai materiali di cui sono costituiti i manufatti da installare;

-indicazione della tariffa annua minima e massima applicabile agli utenti in base alla tipologia ed all'ubicazione, con precisazione delle singole voci di costo e di ricavo, al netto di Iva ed imposta di pubblicità;

Il Concessionario dovrà farsi carico di installare e mantenere tutti gli impianti che diventeranno di proprietà del Comune al termine della concessione, compresi quelli contenenti la segnaletica stradale, di servizio, turistica ed istituzionale.

Il concorrente in sede di offerta, quale elemento migliorativo, potrà indicare il numero degli impianti, frecce, indicazioni stradali, di servizio, turistiche ed istituzionali che è disposto a fornire, installare gratuitamente e mantenere ogni anno.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ARREDO URBANO DA INSTALLARE

Gli elementi di arredo urbano sono i seguenti:

- Impianti a messaggio variabile;
- Paline trasporto pubblico o altri servizi;
- Orologio;

- Transenne para pedonali;
- Strutture porta biciclette;
- Segnaletica direzionale verticale industriale, commerciale, artigianale;
- Spazi su cantieri pubblici;
- Segnaletica direzionale, verticale pubblica e turistica e segnaletica istituzionale;
- Pensiline di fermata trasporto pubblico.

ART.4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Gli impianti dovranno avere caratteristiche di elevata qualità tecnico-costruttiva, funzionale ed estetica e dovranno essere realizzati conformemente a quanto descritto nel Piano proposto dal concessionario in fase di gara:

In particolare:

- dovranno essere conformi alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comunale e dalle società erogatrici dei servizi pubblici in materia;
- nel centro storico essere rispondenti alle prescrizioni del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio;
- essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
- avere una sagoma non confondibile con la segnaletica stradale;
- risultare saldamente ancorati al suolo ed in grado di resistere alla spinta del vento.

ART. 5 - INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

La Ditta Concessionaria deve, a proprie spese e cure, prendere in consegna dal Comune gli elementi di arredo urbano esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato in cui si trovano, redigendo un apposito verbale con elenco e descrizione dello stato di usura.

Entro 120 giorni dall'aggiudicazione, la Ditta Concessionaria deve ultimare l'installazione degli elementi di arredo urbano offerti e rimuovere quelli preesistenti ritenuti non conformi o abusivi.

L'installazione dei manufatti deve avvenire previa acquisizione dei nulla-osta ed autorizzazioni necessarie ai sensi del nuovo Codice Stradale.

Al termine dell'installazione la Ditta Concessionaria provvederà, a proprie spese, a redigere il certificato di regolare esecuzione di tutti gli elementi di arredo urbano installati.

Art. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

ART. 7 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Per la durata della Concessione la Concessionaria è tenuta a garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione degli elementi di arredo urbano installati sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e la eventuale sostituzione degli impianti in caso di danneggiamento. Il Concessionario si impegna, altresì, a pulire gli impianti, mantenendo nel contempo i siti dove sono ubicati liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente dal loro utilizzo. Gli impianti dovranno essere mantenuti in stato decoroso.

La concessionaria ha l'obbligo di sostituire a propria cura e spese gli impianti danneggiati, incendiati o divelti a causa di eventi calamitosi o di comportamenti dolosi o colposi di terzi entro 10

gg. dall'evento o da quando l'Ente ha segnalato il danno pena l'applicazione di una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 8 - SPOSTAMENTO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

L'Amministrazione garantisce all'aggiudicatario il diritto di installare e gestire il numero e la tipologia di impianti stabiliti. In caso di impossibilità giuridica o materiale di installare taluni degli impianti previsti dal Piano degli impianti, l'Amministrazione si impegna ad individuare altro luogo idoneo, a proprio insindacabile giudizio, ove situare gli impianti residui.

ART. 9 - PUBBLICITA' SUGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Sugli elementi di arredo urbano è esclusa la pubblicità relativa a:

- Propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico;
- Messaggi offensivi, di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- Messaggi che arrechino pregiudizio o danno all'immagine dell'Ente.

Il messaggio pubblicitario dovrà essere in linea con una politica di leale concorrenza. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di vietare l'esposizione di messaggi pubblicitari in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesivi dei diritti costituzionali e della dignità delle persone e/o in contrasto con gli interessi dell'amministrazione e del decoro urbano.

Il Comune ha facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata a mezzo Pec, in base ai principi sopra citati. In caso di inadempimento ha il potere di rimozione autonoma con addebito alla Concessionaria delle relative spese.

ART. 10 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Alla Concessionaria è riconosciuto il diritto di esclusiva sul territorio comunale nella posa, gestione, installazione ed ogni altra attività connessa.

Il Concessionario realizza i propri utili attraverso la vendita temporanea degli spazi pubblicitari a terzi, regolata da appositi contratti la cui durata non può superare quella della presente concessione.

Il Concessionario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti a favore del Comune:

A) Canone di concessione nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione della gara, con un minimo annuo garantito al Comune di € 11.461,00 (euro undicimilaquattrocentosessantuno), da corrispondere per anno solare in 2 rate semestrali di uguale importo entro il 20° giorno successivo a ciascun semestre. Il mancato rispetto dei termini di pagamento delle singole rate dal canone comporterà, salva l'applicazione della risoluzione del contratto come di seguito specificato, la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

B) Il Concessionario, in qualità di soggetto passivo di imposta, dovrà presentare la dichiarazione ai fini del Canone di concessione per le esposizioni pubblicitarie e corrispondere la relativa imposta, nella misura e con le modalità di cui al Regolamento comunale e relative tariffe approvate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 11 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI-RIMOZIONE

Gli elementi di arredo urbano installati sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, la quale, al termine della Concessione, può richiedere lo smantellamento degli impianti col ripristino della superficie manomessa.

La Concessionaria dovrà provvedere alla rimozione, a sue spese, degli elementi installati abusivamente.

ART. 12 – PENALITA'

La Ditta Concessionaria è tenuta al pagamento di una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nella presentazione del P.G.I.P. o nella fornitura e posa in opera degli elementi di arredo urbano o nel ripristino o sostituzione degli elementi danneggiati o sottratti. La penale è disposta dal Responsabile del Procedimento.

ART. 13 - ELENCO DEI CONTRAENTI E DURATA DEI CONTRATTI

Il Concessionario dovrà trasmettere mensilmente, all'Ufficio tributi del Comune, entro il mese successivo, l'elenco dei nuovi contratti stipulati il mese precedente, con l'individuazione dell'impianto, del contraente, della relativa scadenza, dell'ubicazione degli spazi pubblicitari e di tutte le voci di costo e ricavo.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere alle comunicazioni ed agli adempimenti relativi all'imposta sulla pubblicità previsti ai sensi di legge.

Il Concessionario si impegna, altresì, a sottoscrivere contratti di durata non superiore a quella della Concessione. In essi il concessionario deve inserire la clausola nella quale si specifica che gli stessi si intendono risolti in caso di risoluzione, limitazione o scadenza della concessione, con rimborso ai clienti delle somme percepite in eccedenza.

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di concessione deve aver luogo nel termine stabilito dall'Amministrazione. In caso di mancata presentazione nel termine fissato senza giusto motivo, la Concessionaria è dichiarata decaduta dall'aggiudicazione.

L'esecutore è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria a favore del Comune di Policoro a garanzia dell'adempimento e dell'esatta esecuzione del presente contratto. L'importo e le modalità di versamento della garanzia sono stabilite dall'art.103 del D.lgs.50/2016 s.m.i..

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa devono avere una durata pari a quella contrattuale. La cauzione definitiva sarà svincolata decorso un anno dal termine della concessione e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere. Dopo che gli impianti siano stati acquisiti in proprietà dal Comune in buono stato di manutenzione.

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese di gara, di contratto, di bollo registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti al servizio.

La Ditta aggiudicataria entro i termini indicati dall'Amministrazione dovrà sottoscrivere il contratto previo pagamento delle spese conseguenti e consegnare l'eventuale documentazione richiesta oltre alla seguente:

- (solo per cooperative e consorzi) il certificato (in originale o copia conforme) di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ;
- (solo per ATI) il contratto di associazione temporanea di imprese, risultante da atto pubblico

debitamente registrato. Il contratto dovrà specificare quale parte dei servizi verrà svolta da ogni componente ed il tipo di ATI costituita;
-il suddetto deposito cauzionale definitivo;
-la copertura assicurativa di cui al successivo art.17.
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa e sarà sottoposto a registrazione.

ART. 15 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' vietata la cessione anche parziale del contratto pena l'immediata risoluzione e conseguente rivalsa per danni subiti. E' vietato l'affidamento mediante sub-concessione, anche parziale del contratto.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI

E' posto a carico del Concessionario l'onere di richiedere, prima di procedere alle installazioni, le eventuali autorizzazioni occorrenti all'espletamento dei servizi (quali autorizzazioni edilizie, di tutela paesaggistica, Anas, Provincia, ecc.)

ART. 17 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Ditta Concessionaria è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a cose nell'esercizio della concessione, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A tal fine la Ditta concessionaria si impegna a contrarre, per l'intera durata della concessione, una polizza per quanto sopra indicato per un massimale di euro 400.000,00; detta polizza deve contenere la responsabilità civile per eventuali danni a persone da stipulare con primaria compagnia di assicurazione con un massimale di Euro 500.000,00 sinistro/persona, escludendo il Comune di Policoro da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla collocazione sul suolo pubblico degli impianti, rimozione e manutenzione degli stessi. Copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto.

ART. 18 - ALTRI ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria si impegna a trasmettere al Comune, Ufficio Tributi, entro il mese di Gennaio di ciascun anno, l'elenco dei clienti pubblicizzati, copia dei contratti stipulati con gli utenti, il numero dei mezzi pubblicitari installati per conto delle stesse, la loro ubicazione, tipologia e superficie, il tariffario/listino prezzi applicato alla clientela.

Alla scadenza della Concessione, nonché in caso di revoca della stessa, tutti gli impianti installati e le attrezzature passeranno, gratuitamente, in proprietà al Comune, intendendosi per impianti non solo le strutture portanti ma anche i pannelli pubblicitari, le frecce direzionali ed ogni altra forma di messaggistica pubblicitaria.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare al Comune entro 20 giorni dall'avvenuta aggiudicazione i recapiti della sede operativa nonché il nominativo di un referente/responsabile con i relativi recapiti telefonici.

ART. 19 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE

La concessione sarà revocata:

- in caso di inosservanza di uno solo degli obblighi contrattuali, in seguito a diffida del Comune;
- in caso di fallimento o messa in liquidazione della Ditta aggiudicataria ovvero per le fattispecie

di cui all'art.110 del d.Lgs.50/2016, con applicazione del disposto della predetta norma ai fini della prosecuzione del servizio con altro concorrente incluso nella graduatoria di gara;
- mancato pagamento del canone e dell'imposta di pubblicità nei termini previsti.

ART. 20 - RISCHI DA INTERFERENZA

Ai sensi dell'art.26 del D.lgs.81/08 si specifica che il servizio in oggetto non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale per cui non vi è nessuna valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto di concessione sono devolute al Foro di Matera. E' esclusa in ogni caso la competenza arbitrale sulle controversie che dovessero insorgere fra aggiudicatario e Comune.

ART. 22 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia, al Codice Civile, al D.lgs. 20/2016 e s.m.i., al D.lgs.285/92 (Codice della strada).



IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
dott. Ivano Vitale